



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA -SALERNO

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**

Il giorno _____ del mese di _____ anno _____ presso la sede
dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, via San Leonardo, Salerno (Codice Fiscale n. 95044230654,
Partita IVA n. 03020860650), in seguito "AOU", nella persona di **GIUSEPPE LONGO**
nato il **29/11/1955** a **PORTICI** Prov. **NA** in qualità di **DIRETTORE GENERALE**

E

La _____ con sede legale in _____ C.F./P.I.
n. _____ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. _____
_____, di seguito "Istituto", nella persona di _____ nato il _____
a _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

- L'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'AOU da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al DPR n.180/1950;
- I suddetti prestiti non sono garantiti dall'AOU;
- I suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art.32 del D.P.R. n. 180/1950;
- L'AOU non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;



VISTI

- Il DPR 5 gennaio 1950, n.180;
- Il DPR 28 luglio 1950, n.895;
- La circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e la circolare MEF-RGS n.2 del 15/01/2015 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- Il D.Lgs. n.141 del 2010;
- Le disposizioni del codice civile (artt.1269,1270,1271);
- Il Regolamento dell'AOU.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'Amministrazione autorizza la UOC Gestione Risorse Umane – Trattamento Economico ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo, di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n.180/1950, o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, così come modificato dall'art.1 comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'AOU non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

E' preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe, fatte salve eventuali situazioni pregresse in atto non replicabili in sede di sottoscrizione di nuova delegazione. La quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili nette, calcolato sullo stipendio base e sulle altre voci fisse e continuative.

Ai fini della determinazione del quinto delegabile valgono esclusivamente le modalità di calcolo adottate dall'AOU e le relative certificazioni rilasciate dagli uffici amministrativi preposti.

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio, il totale delle somme trattenute non potrà, ordinariamente, superare il 40% dello stipendio mensile (doppio del quinto), salvo casi straordinari che l'Amministrazione si riserva di valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso.

Anche in tali casi, comunque, il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà.

ARTICOLO 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare, con l'Istituto, contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.



ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art.2 sarà eseguita dall'AOU a mezzo dell'ufficio Trattamento Economico il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del D.P.R. n.180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

I versamenti delle trattenute saranno operati dalla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN_____ o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

L'eventuale ritardo non determina, per il dipendente interessato, la comunicazione automatica alle banche dati di cui si servono banche o intermediari finanziari dell'indicazione di "cattivo pagatore".

Non potranno essere addebitati al dipendente costi aggiuntivi per eventuali ritardi dei versamenti da parte dell'AOU.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e successive integrazioni (da ultimo la circolare del 17 gennaio 2017, n.3/RGS).

L'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare n.3/2017 pari ad € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione ed € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva. Tali importi possono essere oggetto di aggiornamento secondo le modalità ed i tempi previsti dalle circolari ministeriali.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

I predetti oneri amministrativi a carico dell'Istituto per le delegazioni di pagamento saranno trattenuti direttamente dall'Azienda previa detrazione degli stessi dalle somme ritenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto delegatario medesimo.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'AOU, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'effettiva estinzione del prestito (certificazione liberatoria del precedente Istituto).



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA -SALERNO

L'AOU quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

ARTICOLO 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione del servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

L'AOU non risponde a nessun titolo in caso di cessazione dal servizio del dipendente che si produca anticipatamente rispetto alle naturali scadenze previste dalla normativa.

L'Azienda non risponde, inoltre, per inadempienza nei confronti del terzo delegatario in caso di azioni giudiziarie sullo stipendio, ovvero nel caso in cui – per motivazioni disciplinari o giudiziarie – il dipendente venga privato dello stipendio, con conseguente impossibilità per l'amministrazione datoriale di effettuazione della ritenuta per la quota delegata.

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle parti da esercitarsi in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art.9.

In caso di mancato rinnovo della convenzione le presenti norme continuano ad applicarsi alle delegazioni in essere.

ARTICOLO 9

La presente convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione di ambo le parti e si intende valida fino al 31 dicembre 2021, con esclusione di rinnovo tacito. Sono fatte, comunque, salve le clausole di cui agli artt. 10,11 e 12.

ARTICOLO 10

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o non monomandatario (nei casi previsti dall'art.128-quater, comma 4, del decreto legislativo n.385/1993) nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia" così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l'I.S.C. dovranno essere inferiori al suddetto "tasso soglia" di almeno:

- a) 6 punti per gli importi fino a € 5.000,00;
- b) 4 punti per gli importi superiori a € 5.000,00

e comunque il T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto.

L'Istituto si impegna, inoltre, a riportare sui contratti di finanziamento il dettaglio di tutte le componenti del finanziamento e ad includere le stesse nel calcolo del T.A.E.G., come da vigente normativa.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso.



ARTICOLO 11

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione e senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'AOU comprendente le sotto indicate voci:

- Nominativo debitore;
- Importo lordo e netto erogato;
- Numeri ratei;
- Importo mensile ratei;
- T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.;
- Decorrenza e scadenza finanziamento.

ARTICOLO 12

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art.9, l'Istituto si impegna a comunicare all'AOU entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 13

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

ARTICOLO 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, la circolare del 20 ottobre 2011, n.30/RGS e la circolare del 17 gennaio 2017, n.3/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

ARTICOLO 15

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno, li _____

L'ISTITUTO

IL DIRETTORE GENERALE